



IL TRIBUNALE DI RAVENNA  
UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati :

Dott.	Bruno Gilotta	Presidente
Dott.	Giangiacomo Lacentra	Giudice
Dott.	Alessandro Farolfi	Giudice Reo

Nei la procedura iscritta al n. 2/2010  
promossa con ricorso depositato da:  
[redacted] in liquidazione, con sede a [redacted], V.  
[redacted], [redacted] rappresentata dal liquidatore sig. S. [redacted]  
G. [redacted]  
[redacted] avente ad oggetto giudizio di omologazione di concordato preventivo.

**GASO.it**

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

In data 14/04/2010 la ricorrente proponeva avanti al Tribunale di Ferrara ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo; detto Tribunale emetteva provvedimento di incompetenza il 07/05/2010 cui faceva seguito la trasmissione del fascicolo a questo ufficio.

In estrema sintesi il ricorso poneva in evidenza, oltre le notizie storiche più rilevanti, le cause che avevano determinato la crisi della società, la situazione patrimoniale stimata al 28 febbraio 2010, nonché il contenuto della proposta di concordato preventivo, che prevedeva il pagamento delle spese di giustizia, il pagamento integrale dei creditori privilegiati (salvo un privilegio speciale di grado IV declassato per la parte incapiente) ed il pagamento parziale dei creditori chirografari

stimato nella misura del 20%.

Tale obiettivo era perseguito attraverso la liquidazione intera dell'attivo, stimato in Euro 7.859.126 - favorita da: contratti di affitto di ramo di azienda nel frattempo stipulati con [REDACTED], e M [REDACTED] - da destinarsi ad un passivo concordatario complessivamente stimato in Euro 16.414.691. Il piano era accompagnato dalla proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter l.f., con previsione di un pagamento di Euro 900.000, mirante alla definizione dell'intero contenzioso fiscale in essere.

Con successiva ordinanza del 28 giugno 2010 veniva concesso un termine di gg. 15 per la integrazione del piano concordatario e della relazione di accompagnamento cui seguiva, con decreto 07/09/2010 dep. il 09/09/2010, la ammissione della debitrice alla procedura richiesta, nominando Giudice Delegato alla procedura medesima il B [REDACTED], commissario giudiziale il C [REDACTED].

Il [REDACTED] ordinando la convocazione dei creditori per il giorno 5 novembre 2010 ad ore 10.00 e stabilendo il deposito, da parte della ricorrente, della somma di € 40.000,00 a titolo di accerto per le spese di procedura. Con tale decreto si dava conto delle integrazioni e modifiche apportate al piano, relativamente ai seguenti punti:

- a) superamento della originaria distinzione in 4 classi dei creditori, oggi previsti uniformemente all'interno di una unica classe;
- b) chiarimento della portata effettiva della transazione fiscale di cui all'art. 182 ter l.f. mediante versamento della somma di Euro 900.000 a definizione del contenzioso attualmente in essere;
- c) chiarimento dell'entità della svalutazione prudenziale dell'importo dei crediti della società verso clienti in Euro 2.790.961 (a fronte di nominali Euro 3.767.887 e della cifra inferiore originariamente indicata in ricorso);
- d) migliore individuazione delle proposte di alienazione del compendio immobiliare, con la produzione di proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile posto in S [REDACTED], note attestanti l'esistenza interessamento della società C [REDACTED] per l'immobile di F [REDACTED] e precisazioni relative al subentro nei beni condotti in leasing da parte della D [REDACTED];
- e) specificazione ed inserimento tra le passività concordatarie delle spese di vendita immobiliare, tributi ed interessi passivi relativi a crediti privilegiati.

Nelle more del procedimento ed in vista dell'adunanza dei creditori per le

votazioni previste dagli artt. 174 e ss. l.f., il Commissario ha evidenziato le risultanze delle analisi compiute, apportando alcune modifiche ai valori dell'attivo come indicate dalla società debitrice, integrando i valori del passivo con le dichiarazioni dei creditori e con le proprie stime ed accantonamenti e delineando la seguente aggiornata situazione:

ATTIVO CONC	Euro 7.599.256,45
PASS. PRIV E TRANSAZIONI FISCALI	Euro 5.820.704,35
RESIDUO	Euro 1.778.552,10
PASSIVO IN CHIROGRAFO	Euro 10.784.885,53

La relazione ex art. 172 l.f. concludeva con l'espressione del parere favorevole da parte del commissario rappresentando verosimilmente la possibilità effettiva di soddisfare i creditori privilegiati e le spese di procedura ed al 16,49% il ceto chirografario.

All'udienza del 5 novembre 2010 venivano dichiarate aperte le operazioni di voto.

Negli ulteriori 10 gg. concessi pervenivano altresì ulteriori adesioni constatandosi in definitiva il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177 l.f. così come da seguente prospetto:

- Numero delle classi previste dalla proposta:	classe unica
- Importo dei creditori ammessi al voto	€ 10.593.456,06 =
- Importo maggioranza necessaria all'approvazione	€ 5.296.729,03 =
- Importo voti favorevoli pervenuti	€ 7.624.148,96 =
- Percentuale importo voti favorevoli pervenuti	71,97%
- Importo voti contrari pervenuti	€ 2.969.307,10 =

Nell'importo dei voti contrari pervenuti veniva annotato il dissenso dell'Agenzia delle Entrate relativamente all'importo in chirografo di Euro € 2.848.000 con conseguente diniego all'accettazione della transazione fiscale proposta.

Nel giudizio di omologa non sono state avanzate opposizioni ed all'udienza del 13/01/2011 il G.D. si è riservato di riferire al Collegio.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il concordato preventivo così come proposto dalla società F [REDACTED] in liquidazione debba essere omologato, stante l'incondizionato parere favorevole del Commissario giudiziale contenuto nella propria relazione ex art. 180 c.p.c.

Deve infatti ritenersi che ove la proposta di concordato abbia raggiunto la maggioranza richiesta all'art. 177 l.f. ed il piano su cui si basa la proposta di concordato abbia ricevuto il parere favorevole dei Commissari e, ulteriormente, non siano pervenute opposizioni da parte dei creditori, non vi siano ragioni ostative all'omologazione del concordato da parte del Tribunale che in questa sede, a seguito della riforma introdotta dai n.ri D.lgs. n. 5/2006 e 169/2007, ha visto sottratto alla propria sfera di indagine l'accertamento dei requisiti di meritevolezza e di convenienza della proposta concordataria, salvo che non siano presentate opposizioni all'omologazione, in tale ultimo caso potendosi dare luogo all'ingresso di mezzi istruttori su richiesta delle parti o d'ufficio ed effettuare valutazioni comparative rispetto alla maggiore o minore vantaggiosità per i creditori delle alternative anche concorsuali concretamente praticabili (arg. ex art. 180 c. 4 l.f.).

Non osta all'emissione dell'omologa la circostanza che la transazione fiscale inserita nella proposta concordataria non abbia ricevuto l'assenso dell'ente preposto.

La dottrina e giurisprudenza ormai largamente maggioritarie si sono, infatti, orientate nel senso di ritenere che l'accoglimento della transazione fiscale inserita ex art. 182 ter l.f. nel piano concordatario non abbia effetto condizionante l'approvazione del piano stesso da parte dei creditori e la sua conseguente omologabilità, ex art. 180 l.f.

Va infatti considerato che la previsione della transazione fiscale all'interno del piano concordatario è opzione meramente facoltativa per il debitore in stato di crisi (così espressamente App. Venezia 10 giugno 2010 e Trib. Roma 27 gennaio 2009), con l'ulteriore conseguenza che un piano concordatario potrebbe imporre la falcidia di debiti tributari anche in assenza di formale accesso al sub procedimento ex art. 182 ter c.p.c.

Al contempo, non è possibile perciò ritenere che il mancato voto (od il voto contrario) dell'amministrazione finanziaria condizioni l'approvazione del concordato, pur in presenza del raggiungimento della maggioranze previste dall'art. 177 l.f.

La natura negoziale che fonda la efficacia del piano concordatario approvato (ma anche dello stesso accordo transattivo riguardante il fisco) non comporta, tuttavia, in modo reciproco, che l'amministrazione finanziaria resti vincolata ad una

transazione cui essa stessa non ha assentito (o che ha formalmente respinto). Essa resterà tuttavia vincolata dalle maggioranze raggiunte – in caso di omologazione – alle stesse condizioni previste per gli altri creditori della stessa categoria dalla proposta concordataria, senza che si produca l'ulteriore effetto esterno – proprio della transazione fiscale non conclusa – della "cristallizzazione" del debito tributario.

Si è condivisibilmente sostenuto che *"L'approvazione della proposta di transazione fiscale ha sì effetto condizionante, ma non dell'esito del concordato preventivo bensì del conseguimento da parte del debitore di quegli effetti, già definiti 'tipici' ed 'ulteriori' insiti, in una parola, nel 'consolidamento' della sua posizione fiscale con riguardo tanto ai tributi già iscritti a ruolo, quanto a quelli ancora in corso di determinazione"* Appello Torino 23 aprile 2010.

In precedenza, si è pure correttamente osservato che *"L'istituto della transazione fiscale di cui all'art. 182 ter legge falli non si configura come un accordo transattivo distinto ed autonomo rispetto al concordato preventivo, tale da conferire all'erario un potere di veto sulla proposta. La norma in questione si limita infatti a prevedere esclusivamente una disciplina procedurale per consentire l'espressione del proprio voto agli uffici fiscali, i quali, al pari degli altri creditori sono soggetti e vincolati all'esito delle votazioni ed all'eventuale omologazione del concordato"* Tribunale Roma 27 gennaio 2009 (vds. altresì Trib. Pescara, 2 dicembre 2008 e Trib. Pavia, 8 ottobre 2008).

Conseguentemente, come osservato altresì dal Commissario giudiziale nel parere reso ex art. 180 l.f., non sussistendo un diritto di veto da parte dell'amministrazione finanziaria – che peraltro neppure ha proposto opposizione all'omologazione – deve ritenersi che la stessa sia vincolata – per il principio di maggioranza alle stesse condizioni previste nel piano di concordato

Va a questo punto ricordato che i contenuti della proposta di transazione erano stati così ricostruiti dal Commissario giudiziale, con la previsione di esborso, *oltre interessi legali al pagamento*:

- Iva (punto 1 della transazione) al 100%	€ 897.326,81 =
- Sanzioni e interessi (punto 2 della transazione) al 35%	€ 79.224,97 =
- Una tantum su contenzioso in essere	€ 900.000,00 =
<b>Totale pass. per transazione fiscale</b>	<b>€ 1.876.551,78 =</b>

Ci si deve porre il problema della sorte del pagamento di Euro 900.000 che nel piano era previsto quale corresponsione finalizzata all'estinzione del contenzioso fiscale in essere.

La somma proposta in pagamento transattivo, ad avviso del Collegio, non può essere immediatamente pagata all'amministrazione tributaria, giacché a seguito del rifiuto dell'accordo transattivo il relativo pagamento immediato andrebbe considerato *sine titolo*. Tale somma peraltro neppure può immediatamente essere posta a favore dei creditori chirografari che hanno infatti votato prescindendo dalla medesima né facendo affidamento sulla sua distribuzione; come proposto dal Commissario giudiziale, invece, detto importo va accantonato ex art. 180 e. 6° l.f. sino alla definizione del contenzioso tributario, stante il mancato consolidamento, salva l'immediata destinazione di parte di esso al fine di integrare la quota di sanzioni ed interessi al 100% che si va ad indicare. Infatti, non operando in transazione ma la proposta concordataria nel suo complesso, ed essendo il fisco sottoposto al trattamento previsto per gli altri creditori privilegiati, il fabbisogno concordatario per onorare il credito tributario va accresciuto al fine di corrispondere le sanzioni ed interessi di cui al punto 2 sino al 100% (rispetto al 35% previsto dalla proposta transattiva non accolta) con un *surplus* necessario - pure individuato dal Commissario - in Euro 158.139,74 il cui reperimento può essere trovato nell'importo di Euro 900.000 originariamente destinato. Tale destinazione non modifica in alcun modo il trattamento previsto per i creditori chirografari, cui in effetti tale somma non era destinata nell'ambito del piano da essi approvato.

La stima finale operata dal Commissario in sede di relazione ex art. 180 l.f., tenuto altresì conto della modifica del saggio di interesse legale operante dal 01/01/2001, può essere così riepilogata:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Attivo concordatario	€ 7.599.256,45
Passivo concordatario (compreso il recupero di indebiti)	
Passivo tributario (compreso il recupero di indebiti fiscali)	€ 5.821.701,37
<b>Totale</b>	

Margine di sicurezza (in percentuale) rispetto all'importo di	€ 33.198,00
Reato	€ 72.000,00
Costo del concordato preventivo	€ 10.000,00
Percentuale di recupero	100,00%

Quanto al liquidatore, lo stesso può coincidere, in assenza di indicazioni contrarie tali da rendere inopportuna la nomina, con lo stesso I.r. della società fermo restando la vigilanza del Commissario e l'obbligo di riferire al G.D. ai sensi dell'art. 185 l.f. (cfr. Trib. Locci, decr. 1° marzo 2010, in *Fallimento*, 2010, p. 593 con nota di Fabiani).

**PQM**

Omologa il concordato preventivo proposto da [redacted] in liquidazione, secondo i termini e le modalità stabiliti nella proposta approvata dai creditori e con la variazione derivante dalla mancata approvazione della transazione fiscale, ex art. 182 ter l.f., di cui si è dato conto in motivazione.

Nomina quale liquidatore il sig. S. [redacted] ferma la vigilanza del Commissario giudiziale già nominato.

Visto l'art. 182 l.f. nomina il comitato dei creditori come segue: B. [redacted], P. [redacted], C. [redacted], M. [redacted].

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le pubblicazioni con le modalità di cui agli artt. 17 e 180 c. 5° l.f.

Ravenna, 19/01/2011

*Il Presidente*

*Bruno Gilotta*

TRIBUNALE DI RAVENNA  
SEZ. FALLIMENTARE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
**21 GEN. 2011**  
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI RAVENNA  
E LEGAZIONE COMMERCIALE  
Sezione  
**21 GEN. 2011**

Funzionari Giudiziali  
CANCELLIERI

